

*Litispendenza internazionale: questione di giurisdizione o ipotesi di sospensione del processo?*

Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 18 marzo 2016, n. 5420.

**Litispendenza internazionale – Art. 19 Reg. 2201 del 2003 – Sospensione del processo – Natura giuridica – Giurisdizione**

*Nel caso di litispendenza internazionale in cui il giudice successivamente adito deve sospendere il processo fino a che quello adito per primo non abbia affermato la propria giurisdizione, non ricorre una ipotesi di sospensione necessaria, ma una questione di giurisdizione, comportando un difetto temporaneo di quest'ultima in quanto sostanzialmente volta a privare il giudice successivamente adito della sua "postestas iudicandi" sino a che non sia compiuto \ l'accertamento della competenza del giudice preventivamente adito. Ne consegue che se il giudice italiano, investito della medesima causa già proposta dinanzi ad altro giudice di Stato membro dell'Unione, ometta di disporre la sospensione del giudizio, avverso il provvedimento che ha negato la sospensione è proponibile il regolamento preventivo di giurisdizione, in esito al quale potranno le S.U. disporre la sospensione del giudizio negata dal giudice di merito.*

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

Svolgimento del processo

Con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, notificato il 14/4/15, H. F. cittadino francese, ha chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano relativamente al procedimento pendente innanzi al Tribunale per i minorenni di Firenze V.G. 1187/14, sorto su ricorso del 19/9/14 di P. E., cittadina italiana, ex artt. 333 c.c., per l'adozione dei provvedimenti limitativi della potestà genitoriale, conseguenti all'accertamento di suoi comportamenti in pregiudizio del figlio T.} nato il dal matrimonio, dei genitori contratto in Italia.

L'istante riferiva di avere presentato dinnanzi alla Corte del Massachusetts Usa), nel 2012, domanda di divorzio con richiesta di affidamento del figlio e che, con sentenza parziale di divorzio del 4 dicembre 2014, il giudice adito aveva autorizzato il trasferimento di madre e figlio in Italia, regolamentando gli incontri con il padre, in accoglimento della domanda della madre.

Aggiungeva di avere proposto appello il 14 luglio 2015. Lamentava, quindi, che la P. E. avesse, prima della decisione del giudice straniero, introdotto giudizio, ex art. 333 c.c., dinanzi al Tribunale per i minorenni, e invocava, insieme alla disposizione contenuta nell'art. 5 c.p.c., l'applicazione del Regolamento CE 2201/03 in materia di responsabilità genitoriale, artt. 1 lett. b) e 8, con riferimento alla abituale residenza del minore, e 12 ,comma primo, richiamando la persistente

residenza in America di esso istante e l'accettazione della competenza giurisdizionale del giudice straniero ad opera di controparte.

Nelle more della pronuncia in ordine al regolamento, il giudice minorile ha disposto la sospensione del processo ex art. 367 c.p.c., con ordinanza del 16/6/2015, sul rilievo della non manifesta inammissibilità della contestazione della giurisdizione, disponendo la trasmissione del fascicolo in Cassazione. Il processo pervenuto è stato iscritto al n. di R.G. 16020/15 ed è stato riunito a quello già pendente.

LI H. F. ha depositato memoria.

#### Motivi della decisione

Va preliminarmente dichiarata la proponibilità nel caso di specie del regolamento di giurisdizione in ragione della pendenza presso un paese extraeuropeo del giudizio tra i genitori sull'affidamento del minore che ha poi determinato la sospensione (che non forma oggetto del ricorso) adottata dal giudice italiano successivamente adito.

A tale proposito questa Corte ha già affermato, sia pure in riferimento all'art. 27 del Regolamento CE n. 44/01 del Consiglio del 22 dicembre 2000, che, nel caso di litispendenza internazionale in cui il giudice successivamente adito deve sospendere il processo fino a che quello adito per primo non abbia affermato la propria giurisdizione, non ricorre una ipotesi di sospensione necessaria, ma una questione di giurisdizione, comportando un difetto temporaneo di quest'ultima in quanto sostanzialmente volta a privare il giudice successivamente adito della sua "postestas iudicandi" sino a che non sia compiuto l'accertamento della competenza del giudice preventivamente adito. Ne consegue che se il giudice italiano, investito della medesima causa già proposta dinanzi ad altro giudice di Stato membro dell'Unione, ometta di disporre la sospensione del giudizio, avverso il provvedimento che ha negato la sospensione è proponibile il regolamento preventivo di giurisdizione, in esito al quale potranno le S.U. disporre la sospensione del giudizio negata dal giudice di merito. (Cass sez un 12411/11).

Chiarito ciò, nel caso in esame è stata prospettata la anteriore pendenza presso il giudice statunitense (Corte del Massachusetts), rispetto al giudizio interno sulla decadenza dalla potestà genitoriale, di una causa di divorzio che include la adozione di staturzioni accessorie in ordine all'affidamento del minore, situazione che determina una fattispecie di litispendenza internazionale.

A tale fattispecie non risulta applicabile il Regolamento CE 2201/03 invocato che contiene misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile attuata fra stati membri dell'U.E., in ossequio al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziane, che sono dirette ad individuare uno strumento unico di cui disporre in materia di responsabilità dei genitori, in vista dell'interesse superiore del minore ed in particolare del criterio di vicinanza. Esse trovano infatti applicazione solo riguardo la competenza giurisdizionale tra le diverse giurisdizioni degli Stati dell'Unione ma non anche riguardo a quella degli Stati esterni all'Unione, non rilevando a tal fine la circostanza che la causa in un paese extra UE verta tra cittadini dell'Unione.

Nel caso in esame in considerazione della pendenza presso un paese extraeuropeo (Stati Uniti) del giudizio tra i genitori sull'affidamento del minore che ha poi determinato la sospensione adottata da parte del giudice italiano adito per l'adozione di provvedimenti sulla potestà

genitoriale trova applicazione l'art. 7 della legge n. 218 del 1995, che prevede che " quando , nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio.

Il detto articolo va interpretato, in concerto con le previsioni del successivo art. 64 che disciplina il riconoscimento delle sentenze straniere, tenendo conto della finalità del legislatore di assicurare la tendenziale unicità di soluzione giudiziaria per domande dai medesimi connotati sostanziali proposte in Stati diversi.

Nel caso di specie ,all'epoca della proposizione della domanda ex art. 333 c.c. da parte della P. E.,avvenuta il 19.9.14, era ancora pendente il giudizio di divorzio innanzi la Corte del Massachusetts conclusosi con una sentenza parziale solo il successivo 4 dicembre 2014, oggetto di impugnazione da parte dell' H. F. come risulta dalla documentazione in atti.

Aggiungasi che alla data dell'introduzione del giudizio in Italia il minore non aveva ancora costituito la sua residenza abituale nel nostro paese , dato che non viene riferito alcun episodio concreto in ordine al continuativo svolgimento della uapvita personale in Toscana, dove solo nel dicembre 2014 ne è stato autorizzato dal giudice statunitense il trasferimento con la affidataria.

Deve in conclusioni dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice italiano.<sup>2</sup>

Resta da dire della avvenuta iscrizione a ruolo (n. 16020/15) del provvedimento di sospensione del giudizio emesso dal Tribunale dei minorenni ed Firenze con conseguente trasmissione del fascicolo a questa Corte ex art 367 cpc.

Trattasi evidente di una iscrizione erronea di cui va dichiarata la nullità in quanto non conseguente alla proposizione di alcun ricorso ma ad una mera trasmissione di atti da allegare a ricorso già pendente.

Segue alla soccombenza la condanna della P. E. al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo

#### PQM

accoglie il ricorso n.9761/15 e dichiara la giurisdizione del giudice statunitense; condanna la P. E. al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese forfettarie ( 15%);dichiara la nullità della iscrizione a ruolo della causa n. ...

Roma 23 febbraio 2016